

Standardizzazione per la valutazione dei rischi e redazione del relativo documento:



dal DVR al DVRS

Fiera del Levante

Giovedì 19 Settembre 2013

Sala Alloro – Padiglione 10

BARI

Standardizzazione per la valutazione dei rischi e redazione del relativo documento:

dal DVR al DVRS

..... **alla Dimostrazione della Valutazione del Rischio**

**PROBLEMATICHE RELATIVE
ALL'AMBITO DI APPLICABILITA'**

**MODALITA' DI REDAZIONE E
QUALITA' DELLA VALUTAZIONE -**

**MARGINI DI MIGLIORAMENTO -
INTEGRAZIONE**


ART. 29

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

COMMI 5 , 6 , 6 BIS, 6 ter, 6 quater, 7

Ambito di applicabilità in funzione:

- 1. DIMENSIONE AZIENDALE**
- 2. ATTIVITA' PRINCIPALE**
- 3. LAVORAZIONI PARTICOLARI**



NUMERO DI LAVORATORI

RICORDIAMO LA DEFINIZIONE DI **LAVORATORE** ART. 2 C. 1 a)

Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nello ambito della organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



Sono equiparati ai lavoratori anche:

- il socio lavoratore di cooperativa o di società;
- l'associato in partecipazione
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento, e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali;
- i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile;
- il lavoratore addetto a lavorazioni socialmente utili.

NUMERO DI LAVORATORI

RICORDIAMO LA DEFINIZIONE DI **LAVORATORE** ART. 2 C. 1 a)

LE MODALITA' DI **COMPUTO DEI LAVORATORI** ART. 4

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente Decreto Legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- i collaboratori familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo);
- i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale;
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro. (*L'esclusione dal computo avviene solo in caso di assenza con diritto alla conservazione del posto malattia, infortunio, gravidanza, congedo parentale e aspettativa*);
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro;

- i lavoratori a domicilio ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- i volontari, i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
- i lavoratori autonomi;
- i collaboratori coordinati e continuativi e i lavoratori a progetto, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente;
- i lavoratori in prova.

5. **Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter**, i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori **effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f)**. Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono **autocertificare** l'effettuazione della valutazione dei rischi. **Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g)**.

- a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;
- b) centrali termoelettriche;
- c) impianti ed installazioni nucleari;
- d) aziende fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) Aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) Strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori

6. **Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter** i datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori **possono effettuare** la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera *f*). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.



6-quater. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6-ter per le aziende di cui al medesimo comma trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 6-bis;

7. Le disposizioni di cui al **comma 6** non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:

a) aziende di cui all'**articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g)**;

b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

- a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'art. 2 del D.Lgs.. 334/1999 e s.m.i.;
- b) centrali termoelettriche;
- c) impianti ed installazioni nucleari;
- d) aziende fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
- e) Aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
- f) Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
- g) Strutture di ricovero e cura con oltre 50 lavoratori



**QUALI SONO LE AZIENDE
ALLE QUALI E' POSSIBILE
APPLICARE LE PROCEDURE
STANDARDIZZATE ?**

DECRETO INT. 30.11.2012 - G.U. 6.12.2012 N°285

RITENUTO necessario individuare il modello di riferimento per l'effettuazione della valutazione dei rischi da parte dei datori di lavoro di cui all'**articolo 29, comma 5**, del D.Lgs. n. 81/2008, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

CONSIDERATO altresì che tale modello può essere utilizzato dai datori di lavoro di imprese che occupano fino a 50 lavoratori per effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'**articolo 29 comma 6**, del D.Lgs. 81/2008, con i limiti di cui al **comma 7**;

DECRETO INT. 30.11.2012 - G.U. 6.12.2012 N°285

Art. 1

- 1) Ferma restando l'integrale applicazione dei principi in materia di valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs. N. 81/2008, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 comma 5, del D. Lgs. N. 81/2008 secondo le disposizioni del documento approvato dalla Commissione in data 16 maggio 2012, allegato al presente decreto

4) Le disposizioni di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. N. 81/2008 si considerano assolte in caso di adozione ed efficace attuazione delle disposizioni del presente decreto.

2. Campo di applicazione

La presente procedura si applica alle imprese che occupano **fino a 10 lavoratori** (art. 29 comma 5, D.Lgs. 81/08 s.m.i.) ma può essere utilizzata anche dalle imprese **fino a 50 lavoratori** (art.29 comma 6 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., **con i limiti di cui al comma 7**), come sintetizzato nel seguente schema riepilogativo:

SI APPLICA A		Esclusioni
Aziende fino a 10 lavoratori (art. 29 comma 5)	<ul style="list-style-type: none"> La legislazione a tale riguardo prevede per le aziende fino a 10 lavoratori di assolvere all'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. 	<p>Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:</p> <ul style="list-style-type: none"> aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere: <ul style="list-style-type: none"> a) aziende industriali a rischio rilevante di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
	SI PUO' APPLICARE	Esclusioni
Aziende fino a 50 lavoratori (art.29 comma 6)	<ul style="list-style-type: none"> La legislazione a tale riguardo concede alle aziende fino a 50 lavoratori di effettuare la valutazione dei rischi, sulla base delle procedure standardizzate qui descritte. Tali aziende, in caso di non utilizzo di tale opportunità, devono procedere alla redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28. 	<p>Sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell'art.28:</p> <ul style="list-style-type: none"> aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a, b, c, d) (indicate sopra); aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfera esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all'amianto (art.29 comma 7)

fino a 10

fino a 50



IN ATTESA DEL NUOVO MODELLO PER LE

“attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali”

NECESSARIO PER

dimostrare di aver effettuato la
VALUTAZIONE DEI RISCHI



COSA PREVEDONO LE PROCEDURE STANDARDIZZATE ?

**1) descrizione dell'azienda, dei cicli
lavorativi e delle mansioni**

**2) identificazione dei pericoli presenti
in azienda**

3) valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate

4) definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza

descrizione dell'azienda,



MODULO N. 1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

DATI AZIENDALI

- Ragione sociale.....
- Attività economica.....
- Codice ATECO (facoltativo).....
- Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante.....
- Indirizzo della sede legale.....
- Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili – [Titolo IV](#) D.Lgs.81/08)
.....

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

- Nominativo del Datore di Lavoro
Indicare se svolge i compiti di SPP Si No
- Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso dal datore di lavoro..... interno esterno
- Nominativi degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, se presenti.....
- Nominativi degli addetti al Servizio di Pronto Soccorso **PRIMO SOCCORSO**.....
- Nominativi degli addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione
- Nominativo del Medico competente (ove nominato).....
- Nominativo del RLS/RLST.....

Descrizione Fasi

Ciclo lavorativo/attività:

Fasi del ciclo lavorativo

Area/reparto –
luogo di lavoro

Attrezzature,
macchine, ecc.

Materie prime, semilavorati,
sostanze impiegate, ...

Mansioni /postazioni

1	2	3	4	5	6
Fasi del ciclo lavorativo/attività	Descrizione Fasi	Area/Reparto /Luogo di lavoro	Attrezzature di lavoro – macchine, apparecchi, utensili, ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegate e prodotti. Scarti di lavorazione	Mansioni/ Postazioni

identificazione dei pericoli presenti in azienda

24 Famiglie di Pericoli

Circa 75 Agenti di Pericolo

1	2	3		4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti		Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
Luoghi di lavoro: - al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65) - all'aperto N.B.: Tenere conto dei lavoratori disabili art. 27 comma 2	Stabilità e solidità delle strutture	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali • Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali
	Altezza, pendenza, superficie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) e normativa locale vigente	<ul style="list-style-type: none"> • Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti
	Pavimenti, muri, soffitti, finestre e balconi, banchine e rampe di carico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Urti
	Vie di circolazione interne ed esterne (utilizzate per : - raggiungere il posto di lavoro - fare manutenzione agli impianti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute dall'alto • Cadute in piano • Cadute in profondità • Contatto con mezzi in movimento • Caduta di materiali
	Vie e uscite di emergenza	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	<ul style="list-style-type: none"> • Vie di esodo non facilmente fruibili
	Porte e portoni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	<ul style="list-style-type: none"> • Urti, schiacciamento • Uscite non facilmente fruibili
Scale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 1.7; Titolo IV capo II; art.113) - DM 10/03/98 - Regole tecniche di prevenzione incendi applicabili - D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15	<ul style="list-style-type: none"> • Cadute; • Difficoltà nell'esodo 	
Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV)	<ul style="list-style-type: none"> • Caduta, investimento da materiali e mezzi in movimento; • esposizione ad agenti atmosferici 	

- Agenti chimici (compreso le polveri)
- Agenti cancerogeni e mutageni
- Amianto

- Famiglia Agenti Biologici
- Famiglia atmosfere Esplosive

1	2	3	4	5	6
Famiglia di pericoli	Pericoli	Pericoli presenti	Pericoli non presenti	Riferimenti legislativi	Esempi di incidenti e di criticità
	Microclima di ambienti severi infrasuoni, ultrasuoni, atmosfere iperbariche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I)	<ul style="list-style-type: none"> • Colpo di calore • Congelamento • Cavitazione • Embolia
Radiazioni ionizzanti	Raggi alfa, beta, gamma	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 230/95	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione a radiazioni ionizzanti
Sostanze pericolose	Agenti chimici (comprese le polveri)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo I, Allegato IV punto 2) - RD 6/5/1940, n. 635 e s.m.i.	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione per contatto, ingestione o inalazione • Esplosione • Incendio
	Agenti cancerogeni e mutageni	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo II)	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione per contatto, ingestione o inalazione
	Amianto	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 (Titolo IX, Capo III)	<ul style="list-style-type: none"> • Inalazione di fibre
Agenti biologici	Virus, batteri, colture cellulari, microrganismi, endoparassiti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X)	<ul style="list-style-type: none"> • Esposizione per contatto, ingestione o inalazione
Atmosfere esplosive	Presenza di atmosfera esplosive (a causa di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI, Allegato IV punto 4)	<ul style="list-style-type: none"> • Esplosione
Incendio	Presenza di sostanze (solide, liquide o gassose) combustibili, infiammabili e condizioni di innesco (fiamme libere, scintille, parti calde, ecc.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI; Allegato IV punto 4) - D.M. 10 marzo 1998 - D. Lgs 8/3/2006 n. 139, art. 15 - Regole tecniche di p.i. applicabili - DPR. 15/1/2011	<ul style="list-style-type: none"> • Incendio • Esplosioni
Altre emergenze	Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, sez. VI)	<ul style="list-style-type: none"> • Cedimenti strutturali
Fattori organizzativi	Stress lavoro-correlato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, comma-bis) - Accordo europeo 8 ottobre 2004 - Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 18/11/2010	<ul style="list-style-type: none"> • Numerosi infortuni/assenze • Evidenti contrasti tra lavoratori • disagio psico-fisico • calo d'attenzione, • Affaticamento • isolamento
Condizioni di lavoro particolari	Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	- D.Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1, lettera a)	<ul style="list-style-type: none"> • Incidenti causati da affaticamento • Difficoltà o mancanza di soccorso • Mancanza di supervisione

MODULO N. 3
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
MIGLIORAMENTO

Registro
Infortuni

Indici
statistici

Liste di
controllo

Norme tecniche

Misure organizzative

Misure procedurali

DPI

Formaz/informaz.

Addestramento

dei rischi e misure attuate

3

4

5

di che
descri-
rischi
salute e
sicurezza*

Eventuali
strumenti
di supporto

Misure
attuate

Miglioramento

Misure già attuate



valutazione dei rischi associati ai
pericoli identificati e
individuazione delle misure di
prevenzione e protezione attuate

Lavoratrici in grav.
Differenza di genere
Età (giovani/over 50)
Stranieri

MISURE –PREVENZIONE/PROTEZIONE
(eventualmente suddivise per tecniche, procedurali, organizzative, ecc.)

					Programma di miglioramento	
					7	8
					Incaricati della realizzazione	Data di attuazione delle misure di miglioramento
					adottare Tipologie di Misure Prev./Prot.	
1						
2						
3						

INCARICATO/I DELLA REALIZZAZIONE



DATA

valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate


definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza



VARIAZIONI SUL TEMA



MIGLIORAMENTI



INTEGRAZIONI



SONO POSSIBILI ?

Nell'ambito di una auspicabile collaborazione tra istituzioni pubbliche con competenze nella materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e parti sociali

“...La Commissione consultiva, a seguito dell'approvazione del documento, rileva che i soggetti pubblici competenti in materia, con il supporto dell'INAIL, debbano essere sollecitati all'elaborazione di strumenti di supporto che tengano conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici dei settori ... ”

Possono fornire istruzioni operative per favorire una corretta valutazione dei rischi e la predisposizione o la eventuale revisione del DVR eventualmente conformi ai contenuti del D.M. 30 novembre 2012 “*Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. n. 81/2008*”.

COMITATO REGIONALE DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PREVENZIONE E VIGILANZA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO DEL VENETO

INDICAZIONI PER LA STESURA DEL DOCUMENTO STANDARDIZZATO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Gruppo di lavoro “ DVR standardizzato” del Comitato Regionale di Coordinamento del Veneto partecipato da:
Regione Veneto-Direzione Prevenzione- Servizio tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, SPISAL AULSS n. 4, SPISAL AULSS n. 20
Direzione Regionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
INAIL- Direzione Regionale Veneto
Confindustria Veneto , Confartigianato Veneto, Coldiretti Veneto
Confcommercio Veneto
CGIL Veneto, CISL Veneto , UIL Veneto

“La metodologia proposta può essere utilizzata dal datore di lavoro di ogni impresa, indipendentemente dalle dimensioni della stessa e dal settore o comparto di appartenenza.

Il presente documento costituisce, altresì, un modello di riferimento generale, non esaustivo di tutti i rischi, da adattare con flessibilità alla singola realtà produttiva.”

NUOVI PUNTI DI ATTENZIONE

**LAVORATRICI MADRE
SORVEGLIANZA SANITARIA
FORMAZIONE E INFORMAZIONE
DPI**

N° 14 ALLEGATI

**LISTE DI CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO / ADEMPIMENTI**

Paragrafo 3.1 - I contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi.

Sezione	Titolo/contenuto della sezione	Descrizione dei contenuti della sezione	Modello di DVR
1. DESCRIZIONE AZIENDA	1.1 Anagrafica azienda e dati identificativi delle figure della prevenzione	<i>La sezione descrive i dati identificativi dell'azienda e riporta la data di redazione e la firma del Datore di Lavoro. La data certa di redazione può essere attestata anche con firma del r.s.p.p., del r.l.s. o r.l.s.t., qualora eletto/designato e del medico competente, ove nominato.</i>	Mod. 1 - anagrafica azienda Mod. 2 - dati identificativi delle figure della prevenzione
	1.2 organigramma e funzionigramma della sicurezza	<i>La sezione riassume con uno schema grafico, le funzioni aziendali per la sicurezza sul lavoro, con evidenza delle relative dipendenze gerarchiche. Nello specifico, devono essere evidenziate le posizioni nominative di: datore di lavoro e/o altri soggetti aventi specifiche e documentate deleghe in materia di sicurezza, dirigenti con le relative funzioni per la sicurezza, preposti, funzioni di staff (SPP, Medico competente, addetti alla gestione delle emergenze e addetti al primo soccorso) e RLS.</i>	Mod. 3 - organigramma e funzionigramma della sicurezza
	1.3 Descrizione dell'attività, dell'ambiente di lavoro e del ciclo produttivo	<i>Si riporta la descrizione del ciclo produttivo, delle attività svolte e degli ambienti di lavoro/reparti (interni ed esterni) utilizzati dal personale dell'azienda, allegando la pianta dell'azienda con lay-out.</i>	Mod. 4 - pianta dell'azienda Mod. 4 - descrizione attività ed ambienti di lavoro
2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI	2.1 Descrizione delle fasi di lavoro con le relative risorse umane strumentali ed i materiali e sostanze e prodotti utilizzati	<i>Per ogni ambiente/reparto e' necessario descrivere le relative fasi di lavoro/attività, il numero e la mansione degli addetti rispetto alle quali condurre il processo di identificazione dei pericoli. E' utile che tale sezione comprenda per ogni fase: - l'elenco di impianti, macchine e attrezzature, oltre che - i materiali utilizzati (materie prime, semilavorati - compresi sostanze e preparati pericolosi - prodotti finiti, rifiuti).</i>	Mod. 4 Tabella 1 - "identificazione dei Pericoli. Valutazione dei Rischi, Programma degli interventi" (colonne A-B-C-D)

2.2 - Descrizione del processo di lavorazione, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare:

2. IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI				3. VALUTAZIONE DEI RISCHI		4. PROGRAMMA INTERVENTI				5. DOCUMENTAZIONE
A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M
Fase/ Attività	Mansione N. Addetti	Attrezzature di lavoro - macchine ed impianti (di produzione e servizio)	Materie prime, semilavorati e sostanze impiegati - sostanze prodotte/scarti di lavorazione	Rischi per la salute e la sicurezza (Paragrafo 3.3 - Elenco dei rischi normati)	Misure di prevenzione e protezione ATTUATE	Misure di prevenzione e protezione DA ATTUARE	Tempi / scadenza	Procedure per attuazione delle misure	Incaricati dell'attuazione e controllo	Documentazione
					<i>Es. protezioni su macchine ,DPI accertamenti sanitari ...</i>					

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI/MMC

SE RISPONDE SÌ: CONTINUARE CON LA VALUTAZIONE

CARATTERISTICHE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA

L'attività consiste nel sollevare un carico	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
L'attività consiste nel deporre un carico	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
L'attività consiste nello spingere un carico	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
L'attività consiste nel tirare un carico	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no
L'attività consiste nel portare o spostare un carico	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no

Presenza di oggetti di peso superiore o uguale a 3 kg da sollevare manualmente, almeno una volta all'ora?

NO: terminare la valutazione

SÌ: continuare la compilazione della lista di controllo

Possibilità di evitare la movimentazione manuale dei carichi con attrezzature meccaniche o ausili?

NO: continuare la compilazione della lista di controllo

SÌ: terminare la valutazione

OGGETTI DI PESO SUPERIORE O UGUALE A 3 KG MOVIMENTATI MANUALMENTE NELL'ARCO DELLA GIORNATA LAVORATIVA					
DESCRIZIONE	NUMERO DI OGGETTI SOLLEVATI	NUMERO DI SOLLEVAMENTI PER OGGETTO	PESO (kg)	DURATA	NUMERO LAVORATORI COINVOLTI

IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI – PUNTI DI ATTENZIONE:
In azienda sono presenti lavoratrici in età fertile
In azienda vi sono mansioni/lavorazioni vietate e/o pregiudizievoli per lo stato di salute della donna in gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto. <small>(Le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto sono quelle previste all'art. 7 del D.Lgs. 151/01 e definite negli Allegati A e B del medesimo decreto. Le mansioni che possono essere pregiudizievoli per la salute della donna in gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto sono quelle previste all'Allegato C del D.Lgs. 151/01)</small>
Il Medico competente ha collaborato all'identificazione di tali mansioni/lavorazioni
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato consultato per l'identificazione di tali mansioni/lavorazioni
VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI – PUNTI DI ATTENZIONE:
È stata effettuata la valutazione dei rischi per la gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto
Il Medico competente ha collaborato a tale valutazione
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è stato consultato per tale valutazione
Nella valutazione dei rischi sono state considerate le mansioni/lavorazioni a rischio vietate per la gravidanza e/o fino a 7 mesi dopo il parto ai sensi dell'art. 7 e riportate negli Allegati A e B del D.Lgs. 151/01
Nella valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'Allegato C del D.Lgs. 151/01 ed individuate le misure di prevenzione e protezione
La valutazione dei rischi viene aggiornata a seguito di modifiche significative del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro o quando la sorveglianza sanitaria ne evidenzia la necessità
MISURE DI PREVENZIONE : RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI – PUNTI DI ATTENZIONE:
È stata verificata per le lavoratrici a rischio (gestanti e/o fino a 7 mesi dopo il parto) la possibilità di: -modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro; -spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio; -richiesta alla Direzione Territoriale del Lavoro di interdizione anticipata dal lavoro nei casi in cui la lavoratrice non possa essere adibita a mansione compatibile con lo stato di gravidanza o puerperio
La lavoratrice è spostata ad altre mansioni nei casi in cui la Direzione Territoriale del Lavoro, d'ufficio o su istanza della lavoratrice stessa, accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino
La lavoratrice adibita a mansioni inferiori a quelle abituali conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte, nonché la qualifica originale
Le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sono stati informati sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e prevenzione adottate
Le lavoratrici in età fertile sono state informate della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza

La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di

- ***semplicità,***
- ***brevità***
- ***comprensibilità,***

in modo da garantirne la completezza e l' idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE
E BUONA SICUREZZA**